



**TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
UFFICIO DI PRESIDENZA**

Napoli, 03 maggio 2022

Oggetto: Misure di prevenzione del contagio da Covid-19 nello svolgimento dell'attività giudiziaria presso il Tribunale di Napoli e gli Uffici del Giudice di Pace del circondario – Disposizioni transitorie fino al 15 giugno 2022.

Decreto n. 144/2022

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Letto il decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 c.d. "Milleproroghe", convertito con la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, con il quale all'art. 16 sono state prorogate fino al 31 dicembre p.v. le disposizioni di cui all'art. 221 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, e di cui ai commi da 2,6,7,8 (primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo), 8-bis (primo, secondo, terzo e quarto periodo), 9, 9-bis e 10 dell'art. 23 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, nonché le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 23-bis del predetto decreto legge, ed, altresì, quelle di cui all'art. 75, comma 1 del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito con la legge n. 106 del 23 luglio 2021;

Letto il decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, con il quale sono state adottate disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

Letta la normativa regolamentare adottata in attuazione dei decreti legge, come modificati dalle relative leggi di conversione;

Letta l'ordinanza del Ministro della Salute emessa in data 28 aprile 2022, con la quale sono state modificate le prescrizioni precedentemente impartite in ordine all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Letta la circolare n. 1 del 29 aprile 2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la quale sono state fornite indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie all'interno dei luoghi di lavoro;

Letta la circolare del 29 aprile 2022 del D.O.G., in tema di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale all'interno degli Uffici giudiziari;

Letto il decreto n. 143/2022 a firma congiunta dei Capi degli Uffici giudiziari ubicati nel Nuovo Palazzo di Giustizia, contenente le nuove misure di prevenzione dal contagio da COVID-19;

Letta la relazione tecnica di aggiornamento del D.V.R. del Tribunale di Napoli del 29 aprile 2022;

Rilevato che, stante la vigenza della normativa nazionale (in particolare, il d.lgs. 81/2008) e regionale emanata a tutela della salute, permane in capo al Dirigente dell'Ufficio il dovere di garantire il rispetto delle precauzioni e delle prescrizioni imposte con i decreti emanati da questa Presidenza;

Considerato che nell'ordinanza del Ministro della Salute è stato disposto il superamento dell'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie all'interno dei luoghi di lavoro, sostituito da una raccomandazione circa il loro impiego in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;

Rilevato che nella circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione è riportato l'invito per ciascuna Amministrazione di adottare le misure ritenute più opportune per la tutela delle esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro e, nel contempo, più confacenti all'evoluzione del quadro epidemiologico e alle prescrizioni sanitarie imposte dalle competenti autorità locali;

Rilevato, altresì, che, come riportato nella citata circolare del D.O.G., spetta a questa Presidenza, previa ricognizione delle situazioni di maggiore rischio, adottare in concreto quelle misure organizzative tese a soddisfare le predette esigenze di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Ritenuto, quindi, opportuno, in linea con il mutamento del quadro epidemiologico e normativo, e tenuto conto dell'alto tasso di affluenza del pubblico ai locali del Nuovo Palazzo di Giustizia, procedere ad una parziale attenuazione delle misure di prevenzione dal contagio da COVID-19 precedentemente stabilite;

dispone

- che fino al 15 giugno 2022, siano adottate le seguenti misure precauzionali, con contestuale revoca delle disposizioni contenute nei precedenti decreti di questa Presidenza laddove incompatibili con quanto previsto nel presente decreto;
- che fino al 31 luglio 2022 siano operative le seguenti misure organizzative delle udienze penali e civili del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace del circondario:

1. NORME COMUNI

Restano in vigore tutte le norme precauzionali in materia di tutela della salute già adottate precedentemente da questa Presidenza, purché non incompatibili con quanto disposto nell'ordinanza del 28 aprile 2022 del Ministro della Salute e nel decreto n. 143 del 03 maggio 2022 a firma congiunta dei Capi degli Uffici Giudiziari ubicati nel Nuovo Palazzo di Giustizia;

a) Il personale di magistratura ed il personale amministrativo e giudiziario sono invitati a non presentarsi in ufficio, in caso di temperatura corporea superiore ai 37,5°, comunicando

la circostanza al competente ufficio del personale; allo stesso fine, presso tutti gli ingressi del NPG sono predisposti presidi con personale dedicato;

b) È obbligatorio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie per tutte quelle persone che avranno accesso agli uffici dislocati nel Nuovo Palazzo di Giustizia e il rispetto della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro lineare in tutti i locali di lavoro ed anche negli spazi comuni;

c) Tutte le udienze potranno svolgersi con la partecipazione del pubblico, ma con una capienza massima di 50 persone per ciascuna aula e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza interpersonale.

Restano fermi i poteri di direzione dell'udienza in capo al presidente del collegio o al giudice monocratico, di cui all'art. 472, comma 3 c.p.p.

2. GESTIONE DELLA CATENA DEI CONTAGI

Si rimanda alla circolare del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2022, diramata con nota della Dirigenza Amministrativa del 31 marzo 2022.

3. TRIBUNALE

a) L'accesso pedonale alle aule del lotto I avviene dal varco di piazza Porzio, l'accesso al lotto H e al lotto III dal varco di piazza Cenni, mentre l'accesso di via Grimaldi è riservato a magistrati, avvocati e personale dipendente; l'unico accesso carraio, per il personale autorizzato, è quello di via Aulisio;


b) Gli impianti elevatori possono essere utilizzati da non più di sei persone contemporaneamente per volta quanto agli ascensori centrali delle Torri e quattro per tutti gli altri, come da cartellonistica ivi affissa;

c) Laddove si verificassero casi di positività al Sars-CoV2 all'interno della struttura giudiziaria, si procederà ad igienizzazione secondo le vigenti disposizioni sanitarie;

d) L'utenza potrà accedere alle Cancellerie liberamente, senza alcun obbligo di previa prenotazione, purché nel rispetto degli orari di apertura al pubblico, del distanziamento interpersonale e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

e) L'accesso alle aule di udienza è possibile solo fino alla capienza massima di cinquanta persone, la quale sarà indicata sull'esterno di ciascuna aula;

f) Nella zona della Piazza Coperta, dove sono presenti i front office dell'Unep, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, gli Istituti Bancari, i punti di ristoro etc., i soggetti che sono in



attesa dovranno rispettare le distanze di sicurezza e porre particolare attenzione a non intralciare i corridoi di transito ed indossare i dispositivi di protezione individuale.

SERVIZI DI CANCELLERIA

L'accesso alle Cancellerie da parte dell'utenza è libero, purché nel rispetto degli orari di apertura al pubblico.

SETTORE CIVILE E LAVORO

Con il decreto legge n. 228 del 30 dicembre 2021 c.d. "Milleproroghe", convertito con la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, sono state prorogate al 31 dicembre p.v. le misure volte a regolare l'espletamento delle attività giudiziarie nel settore civile e lavoro.

Resta, quindi, confermato quanto già disposto nei precedenti decreti di questa Presidenza. In sintesi: le udienze di cui sia già stata disposta la celebrazione in forma cartolare continuano ad essere trattate con modalità a trattazione scritta, ai sensi della normativa transitoria, di cui all'art. 221, comma 4, d.l. 34 del 19 maggio 2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020 e confermato dall'art. 23 del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020.

I Giudici delle sezioni civili e del lavoro possono disporre la revoca del decreto di trattazione in forma scritta esclusivamente laddove sia assolutamente necessaria la presenza delle parti (ad esempio per il tentativo di conciliazione), dandone comunicazione al Presidente della sezione.

I processi che debbono essere trattati necessariamente in presenza sono fissati ad orari distanziati tra loro di almeno 20 minuti. Laddove sia necessaria l'escussione dei testi, i Giudici potranno valutare l'opportunità di applicare l'art. 257-bis c.p.c. (testimonianza in forma scritta); l'autentica della sottoscrizione, esente da diritti, potrà essere curata dal personale della relativa cancelleria, il giorno dell'udienza o i giorni precedenti previa prenotazione.

Con riferimento ai procedimenti in materia di immigrazione e per le convalide di sfratto, i Presidenti delle Sezioni interessate adottano gli opportuni provvedimenti in relazione alla specificità di tali procedimenti e anche in attuazione dei protocolli stipulati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.


Sulla scorta di quanto previsto nelle linee guida deliberate dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 04 novembre 2020, i giudici continuano a celebrare, laddove possibile, le udienze mediante la modalità della trattazione scritta.

SETTORE PENALE

DIBATTIMENTO

Sono confermati fino al 31 luglio 2022, salva diversa e successiva disposizione, i provvedimenti adottati con il decreto n. 101/2022.

In particolare, si dispone che:



a) Tutti i procedimenti e i processi penali saranno celebrati con la partecipazione del pubblico, sempre nei limiti della capienza massima di cinquanta persone per ciascuna aula e fatti i salvi i poteri di cui all'art. 472, comma 3 c.p.p.;

b) I difensori avranno cura di recarsi in Tribunale nel rigoroso rispetto dell'orario di fissazione loro comunicato, osservando il prescritto distanziamento sociale con l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie;

c) Per quanto riguarda i ruoli monocratici, ciascun giudice può trattare, per ogni udienza, un numero massimo di procedimenti non superiore a 30, selezionati secondo un rigoroso ordine di priorità, vale a dire processi con imputati detenuti o sottoposti a misura cautelare, con costituite parti civili (in particolar modo per reati commessi contro fasce deboli) e, se del caso, di più risalente iscrizione, nonché processi per i quali non è imminente la prescrizione dei reati contestati.

d) Resta fermo che il numero dei fascicoli per udienza può eccezionalmente variare laddove:

- tra i processi da trattare, ve ne siano uno o più con diversi imputati detenuti ovvero caratterizzati da evidente complessità, ragion per cui il numero potrà essere proporzionalmente ridotto secondo il prudente apprezzamento del magistrato procedente;

- successivamente alla redazione dell'elenco, pervengano alla cancelleria e vengano, quindi, iscritti sul ruolo del magistrato procedente per la prima udienza nuovi processi, ragion per cui il numero potrà essere aumentato aggiungendo solo quelli nei confronti di imputati detenuti ovvero sottoposti ad altra misura cautelare.

e) I processi da trattare in ciascuna udienza devono essere suddivisi in tre fasce orarie, la prima dalle ore 09:00 alle ore 11:00, la seconda dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e la terza dalle ore 13:00 fino al termine dell'udienza.

Si invitano i giudici a prevedere una più dettagliata suddivisione oraria al fine di evitare il prolungarsi dei tempi di attesa.

f) I processi da trattare devono essere indicati in un apposito elenco, stilato mediante l'adozione del modello allegato, riportante i numeri di registro generale (sia delle notizie di reato che di dibattimento) e le fasce orarie, **da trasmettere con congruo anticipo e comunque almeno 10 giorni prima**, all'Ufficio di Presidenza di questo Tribunale per il successivo inoltro alla Procura della Repubblica di Napoli, per la citazione dei testi, e all'Ufficio Innovazione, per la pubblicazione sul sito Internet del Tribunale.

g) In ragione del mutamento del quadro epidemiologico che ha consentito l'attenuazione delle misure restrittive precedentemente adottate, **ciascun magistrato rinverrà nel corso dell'udienza i processi non inseriti negli elenchi sopra indicati.**

SEZIONE GIP\GUP

Per l'organizzazione della sezione GIP\GUP si rimanda alle linee guida emesse dal Presidente della Sezione GIP/GUP in data 31 marzo 2022, da intendersi qui

integralmente recepite e che si allegano e in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.

TRIBUNALE DEL RIESAME

Attesa l'intrinseca urgenza dei procedimenti trattati, le attività del Tribunale del Riesame continuano regolarmente, con la trattazione di tutti i procedimenti fissati.

4. UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO E SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA

DISPOSIZIONI COMUNI AL SETTORE CIVILE DI TUTTI GLI UFFICI DEL CIRCONDARIO

Sono estese agli Uffici del Giudice di Pace del circondario e alla Sezione distaccata di Ischia, atteso che lo stabile nel quale è esercitata l'attività giudiziaria è condiviso con l'Ufficio del Giudice di Pace isolano, tutte le disposizioni di natura precauzionale già stabilite per il Tribunale, fatte salve le misure organizzative già adottate da questa Presidenza e non incompatibili con quanto previsto nel presente decreto.

Ufficio del Giudice di Pace di NAPOLI.

È consentito l'utilizzo degli ascensori a tutti i soggetti (per qualsiasi ragione essi accedano all'Ufficio) nel limite massimo di tre persone per volta, purché munite dei dispositivi di protezione individuale.

Restano ferme le disposizioni organizzative espresse nell'ordine di servizio emanato il 4 gennaio 2022, come integrate dal successivo ordine di servizio del 25 febbraio 2022, dal Dirigente Amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, purché compatibili con le disposizioni del presente decreto.

UDIENZE CIVILI

Con il decreto n. 63 dell'11 marzo 2022 è stato disposto che ciascun Giudice di Pace di Napoli tratterà fisicamente un numero massimo di **30 procedimenti** per udienza, cui aggiungere un pari numero di procedimenti fissati ex artt. 181 e 309 c.p.c.

Si rammenta che le disposizioni di cui al succitato decreto n. 63/2022 hanno validità fino al 31 luglio p.v., con riserva di adottare diverse misure in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

I procedimenti in presenza devono essere trattati per fasce orarie di minuti 70 ciascuna. L'individuazione dei procedimenti da trattare per ciascuna fascia deve rispettare rigorosamente il criterio della iscrizione a ruolo della causa (i più antichi nella fascia iniziale e poi a seguire); in ogni caso i procedimenti sono trattati uno per volta, il magistrato è tenuto

a verificare che vi presenzino solo i soggetti che ne hanno diritto ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile e non è consentito ai soggetti aventi diritto a presenziare all'udienza di trattenersi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di fuori dei limiti temporali della fascia durante la quale è prevista la trattazione del procedimento.

UDIENZE PENALI

Con il decreto n. 63 dell'11 marzo è stato disposto che ciascun Giudice di Pace tratterà fisicamente **n. 20 procedimenti per udienza**, individuati secondo i criteri espressi nel decreto n. 118/2020, come integrato dal decreto n. 147/2020.

Resta fermo il limite delle sei udienze mensili per ciascun giudice onorario ed ognuno di essi non può celebrare più di due udienze settimanali, alternando, ove possibile, la settimana in cui verrà celebrata una sola udienza a quella in cui ne verranno celebrate due.

Si rammenta che le disposizioni di cui al succitato decreto n. 63/2022 hanno validità fino al 31 luglio p.v., con riserva di adottare diverse misure in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Uffici del Giudice di Pace di BARRA, ISCHIA, CAPRI e PROCIDA (settore civile)

Con il decreto n. 63 dell'11 marzo 2022 è stato previsto che ciascun Giudice di Pace di Barra tratterà fisicamente **30 procedimenti** per udienza, cui aggiungere un pari numero di procedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., individuati secondo i criteri espressi nel decreto n. 118/2020 come integrato dal decreto n. 141/2020 di questa Presidenza.

Si rammenta che le disposizioni di cui al succitato decreto n. 63/2022 hanno validità fino al 31 luglio p.v., con riserva di adozione di un diverso e separato provvedimento.

Le disposizioni di cui sopra – come modificate dal citato decreto n. 63/2022 – valgono altresì per gli Uffici del Giudice di Pace di Ischia, Capri e Procida.

Con il decreto n. 24/2022 era stato disposto, nell'attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dei nuovi locali individuati dal Comune di Procida, che le attività dell'Ufficio del Giudice di Pace di Procida fossero trasferite presso i locali della sede centrale di questo Tribunale, prevedendo in particolare che le udienze tabellarmente previste fossero celebrate nella stanza n. 20 all'ottavo piano della Torre A.

Con il decreto n. 116 del 20 aprile u.s. tali disposizioni sono state prorogate **fino al 31 luglio 2022**.



Uffici del Giudice di Pace di BARRA, ISCHIA, CAPRI e PROCIDA (settore penale)

Le udienze del Giudice di Pace di Barra, Ischia, Capri e Procida sono celebrate come da previsione tabellare (un'unica udienza settimanale per Barra, Ischia e Capri ed una mensile per Procida).

Con il decreto n. 63/2022 è stato disposto che ciascun Giudice di Pace tratta fisicamente **n. 20 procedimenti per udienza**, individuati secondo i criteri espressi nel decreto n. 118/2020, come integrato dal decreto n. 147/2020.

Si rammenta che le disposizioni di cui al succitato decreto n. 63/2022 hanno validità fino al 31 luglio p.v., con riserva di adozione di un diverso e separato provvedimento.

Con il decreto n. 24/2022 era stato disposto, nell'attesa del completamento dei lavori di ristrutturazione dei nuovi locali individuati dal Comune di Procida, che le attività dell'Ufficio del Giudice di Pace di Procida fossero trasferite presso i locali della sede centrale di questo Tribunale, prevedendo in particolare che le udienze tabellarmente previste fossero celebrate nella stanza n. 20 all'ottavo piano della Torre A.

Con il decreto n. 116 del 20 aprile u.s. tali disposizioni sono state prorogate **fino al 31 luglio 2022.**

Si comunichi il presente decreto al sig. Presidente della Corte d'Appello, al sig. Procuratore Generale della Repubblica, al sig. Procuratore della Repubblica in sede, ai Presidenti di sezione e al Magistrato Coordinatore della Sezione Distaccata di Ischia, a tutti i magistrati del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, al Dirigente Amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, alle RSU e alle OOSS.

Si dispone che il presente decreto sia inviato al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministero della Giustizia – Capo DOG -, al Consiglio Giudiziario e pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Napoli.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Domenico Cardullo



Il Presidente del Tribunale
dott.ssa Elisabetta Garzo

